



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 6

Adunanza del 22 marzo 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017.

L'anno duemiladiciasette addì 22 del mese di marzo, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze

All'appello risultano

Componenti della Giunta	Presenti	Assenti
Bartolomeo Venzano	Si	
Renato Strata	Si	
Maurizio Parodi	Si	
	3	0

Partecipa il Segretario Comunale, il Dott. Morabito Massimiliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale. il Sindaco Venzano Bartolomeo assume la presidenza e accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- ✓ del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- ✓ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- ✓ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTO che il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999; nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

- a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;
- b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

CONSIDERATO che la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e s.m.i. che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 Luglio 2015 con la quale erano state determinate le aliquote TASI per l'anno 2015 nella seguente misura percentuale:

Immobile I° casa 0,25%

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 Aprile 2016 con la quale è stata azzerata per l'anno 2016 l'aliquota della TASI;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 12.12.2016 con la quale il comune di Crocefieschi ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 - dichiarando lo Stato di pre dissesto che avrebbe consentito l'aumento delle aliquote si è comunque ritenuto,

anche per l'anno 2017, di confermare l'azzeramento dell'aliquota Tasi, nel rispetto dell'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, per le abitazioni principali e pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lvo 267/2000;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con voti unanimi, favorevoli ,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate ed accolte:


1) **DI PROPORRE** al Consiglio Comunale la conferma dell' azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2017;

2) **DI DARE ATTO** che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte e crisi economica, la tassazione locale;

3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con votazione separata, all'unanimità.-

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



► Il Segretario Comunale


f.to

f.to

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data




► Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Responsabile

.....